

Proponente: 31.A
Proposta: 2020/730

del 27/05/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 404

del 03/06/2020

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI, CAT. D, PRESSO IL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", le persone interessate verranno indicate all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e cognome e della posizione in graduatoria. I soggetti interessati saranno meglio generalizzati all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all'oblio degli interessati.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 di I.D. del 31.03.2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 ed il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 di I.D. del 16.04.2020 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione Risorse Finanziarie 2020-22 per Macro-obiettivi";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 09.05.2019 sono stati approvati il Piano della Performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) e i relativi allegati, nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29.04.2019 il Rendiconto della gestione per l'anno 2018 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 08.05.2018 è stato approvato il "*PIANO TRIENNALE PER LE AZIONI POSITIVE (PAP) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2020.*";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 di I.D. del 30.01.2020 è stata approvata la "*NUOVA MACRO-STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE*";
- con Atto Dirigenziale n. 157 di R.U.A.D. dei 31.01.2020 è stato approvato il "*PIANO DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE A SEGUITO DI REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE G.C. 30.01.2020 – ID N. 20. – DECORRENZA 01.02.2020.*";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 14.12.2018 è stato approvato il "*PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2019-2020-2021 – ANNO 2019 STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DI ECCEDENZE, ESUBERI, SOPRANNUMERI EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 A VALERE PER IL 2019*", positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 26 del 14.12.2018;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 16.10.2019* (*cfr. Deliberazione G.C. n. 172 del 22.10.2019) è stata approvata l'"Integrazione ed attualizzazione del "*PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2019-2020-2021 – ANNO 2019 STRALCIO*" approvato con Deliberazione G.C. 14.12.2018 n. 214 – Provvedimenti conseguenti. Rideterminazione Dotazione Organica. Dichiarazione assenza eccedenze, esuberanti, soprannumeri ex art. 33 D.Lgs. n. 165/2001 per il 2020";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 di I.D. del 25.02.2020 è stato approvato il "*PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2020-2021-2022 – ANNO 2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA*", positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 3 del 24.02.2020;

Vista e richiamata integralmente la suddetta Deliberazione Giunta Comunale **25.02.2020 n. 33 di I.D.** di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022 – annuale 2020, ed in particolare quanto previsto:

1. ai capoversi 1 e 2 delle premesse "*1. QUADRO NORMATIVO GENERALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI TRIENNALI DEI FABBISOGNI*" e "*2. RICHIAMO AI PRECEDENTI PIANI OCCUPAZIONALI – NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE in riferimento all'art. 14 bis comma 1 lett. a) D.L. 4/2019 – L. 26/2019*", nei quali si indicano tutti i limiti e le normative di riferimento in merito al contenimento / riduzione della spesa del personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente, e si verifica il rispetto da parte del Comune di Reggio Emilia di tutte le suddette condizioni al fine di poter effettuare assunzioni anche per l'anno 2020 e seguenti, secondo quanto autorizzato nei Piani triennali dei fabbisogni, sia a tempo determinato che indeterminato;

2. al paragrafo **"CONDIZIONI OGGETTIVE - FACOLTA' ASSUNTIVE"** del capoverso 2 delle premesse, nel quale si prevede espressamente la "...omissis....**possibilità di reclutamento di personale a tempo determinato e per lavoro flessibile** (ivi compreso comandi funzionali, somministrazione, co.co.co.) nel solo limite (100%) della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 aggiornato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L.90/2014 e non più nel limite del 50% della spesa 2009 (cfr. Deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG), dedotte le categorie escluse; limite ulteriormente ampliato, per talune tipologie assuntive a tempo determinato ed in presenza di particolari condizioni, ad opera dell'art. 22 co. 1 del D.L. 50 del 24.04.2017, nonché per le assunzioni di assistenti sociali dall'art.1, comma 200 della Legge 205/2017...omissis...";
3. al punto 5.4) delle premesse **"CO.CO.CO./ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO/UTILIZZO TEMPORANEO PERSONALE"**, ed in particolare il paragrafo **"5.4.B) TEMPO DETERMINATO"**, nel quale si dà atto di quanto segue: "...omissis...*Si valuta pertanto opportuno – come già previsto anche nel precedente Piano triennale dei fabbisogni 2018 – 2021 – sia per l'anno 2019, che per gli anni 2020, 2021 e 2022 – contemperando l'esigenza del contenimento della spesa per la tipologia di lavoro flessibile con la necessità di ricorrere in parte a forme di lavoro flessibile in relazione alla non presenza all'interno dell'Amministrazione di personale sufficiente a garantire sempre le situazioni straordinarie e temporanee – autorizzare: nuove assunzioni a tempo determinato necessarie ai fini sostitutivi o per esigenze temporanee / eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione, principalmente connesse ai servizi sociali, scolastico – educativi, al cittadino, istituzionali, di "governance", o previste da leggi speciali (TUEL 267/2000), o per fronte ad esigenze progettuali emergenti e "di mandato" - nei limiti delle somme stanziare nei capitoli di bilancio 2020 e seguenti in particolare per i servizi sociali, per l'Istituzione e più complessivamente, nei limiti complessivi di Bilancio tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, coerentemente con il contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, e con il contenimento della spesa per assunzioni a tempo determinato/lavoro flessibile nel tetto dell'analoga voce di spesa 2009 (al netto delle categorie escluse, dei finanziamenti esterni ecc. fino a contrarie indicazioni). ...omissis...*
- Si autorizzano i competenti uffici dell'amministrazione comunale con propri atti ad intervenire con mirate assunzioni a tempo determinato, in caso di verifica delle condizioni necessarie, secondo i limiti e gli indirizzi più sopra indicati anche per il 2020 e più in generale nel triennio, salvo modifiche normative....omissis...";**
4. nell'**ALLEGATO D)** alla predetta Deliberazione denominato **"PROSPETTO SPESA PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2009 E CONSUNTIVO 2018"**, che attesta la riduzione della spesa del personale a tempo determinato/per lavoro flessibile rispetto a quella di riferimento (100% del 2009 - spesa Lavoro flessibile **2009 1° aggregato: Euro 6.613.042,09 a fronte di Euro 6.207.648,36 a Rendiconto 2018**); inoltre, come riportato anche al paragrafo **"CONDIZIONI SOGGETTIVE. ATTESTAZIONE E VERIFICA"** del capoverso 2 delle premesse, dalle verifiche in fase istruttoria del Rendiconto 2019 la riduzione risulta confermata anche per l'anno 2019:
5. al punto 1 del dispositivo, nel quale si dà atto *"di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il "Piano triennale dei fabbisogni di personale PTFP anni 2020-2021-2022 – Piano annuale 2020", secondo quanto rappresentato in premessa e con tutto quanto contenuto nel presente provvedimento, che viene complessivamente autorizzato così come dettagliatamente indicato ai Capoversi delle premesse di seguito riportati, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti:*
- ...omissis...*
- 5. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER GLI ANNI 2020-2021-2022 INTEGRATO CON LE AZIONI GIÀ AUTORIZZATE PER TALI ANNUALITÀ"** ... omissis...;
6. al punto 5 del dispositivo nel quale si dà atto *"di autorizzare e dare mandato alla Dirigente del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" di provvedere, con propri atti ...omissis... a tutti gli adempimenti indicati e conseguenti alla presente deliberazione...omissis...con le modalità e secondo i complessivi indirizzi della Giunta indicati negli specifici capoversi delle premesse più sopra approvati*

...omissis...";

Tutto ciò premesso:

Vista la richiesta del 12.05.2020 della Dirigente del Servizio "Servizi Sociali" Dr.ssa Germana Corradini, allegata al presente provvedimento, con la quale la stessa richiedeva l'assunzione a tempo determinato – mediante utilizzo della nuova graduatoria scaturita dal Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019 ed utilizzabile sia per assunzioni a tempo indeterminato che determinato - di n. 4 unità

con profilo di “Funzionario Reti Sociali” – Specializzazione Servizi Sociali – Cat. D1 a tempo pieno, e precisamente:

- una unità a tempo determinato, a tempo pieno, con profilo di “Funzionario Reti Sociali” – Specializzazione Servizi Sociali (Cat. D), presso il Polo Territoriale Sud a fronte del collocamento in aspettativa senza assegni per motivi familiari di una dipendente a tempo indeterminato (C.F.) per il periodo dal 22/06/2020 al 18/06/2021;
- una unità a tempo determinato, a tempo pieno, con profilo di “Funzionario Reti Sociali” – Specializzazione Servizi Sociali (Cat. D), a fronte dell'assenza di una dipendente a tempo indeterminato (F.V.) a titolo di congedo parentale, al quale si aggiungeranno ulteriori assenze a diverso titolo, fino al 31.01.2021;
- una unità a tempo determinato, a tempo pieno, con profilo di “Funzionario Reti Sociali” – Specializzazione Servizi Sociali (Cat. D), a fronte delle dimissioni volontarie a decorrere dal 13/02/2020 di una unità a sua volta assunta a tempo determinato per la sostituzione di dipendente di ruolo in aspettativa sindacale a tempo indeterminato con diritto alla conservazione del posto (B.F.), dal primo momento utile e fino al 31 gennaio 2021;
- una unità a tempo determinato, a tempo pieno, con il profilo di “funzionario Reti sociali” specializzazione servizi sociali (cat.D), per un periodo di 10 mesi salvo proroga, dal primo momento utile, in relazione alle nuove esigenze connesse alla fase di emergenza sanitaria in corso dal mese di marzo che ha avuto e sta avendo importanti ricadute sul lavoro del servizio sociale. Nella richiesta predetta richiesta infatti è dato leggere: “...Il servizio sta infatti facendo fronte a nuovi e drammatici bisogni di famiglie che hanno perso il reddito, non hanno sostegni nei servizi di educazione e cura dei congiunti che vivono fragilità relazionali e precarietà nelle reti familiari. Si consideri che nel mese di aprile, per l'erogazione dei buoni alimentari statali, hanno presentato richiesta 5900 nuclei molti dei quali stanno continuando a chiedere sostegno. Il dato è particolarmente significativo se si calcola che mediamente il servizio ha in carico 7000 nuclei all'anno...”;

Verificata inoltre l'impossibilità di far fronte alle suddette esigenze con personale già dipendente dell'Ente di pari profilo, stante il completo utilizzo del personale interno dotato di tali caratteristiche sulle ordinarie attività gestionali tipiche del Servizio, nonché sugli specifici prodotti/progetti strategici e gestionali assegnati ai Dirigenti e alle diverse strutture di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG, come già indicato anche sulla Deliberazione G.C. n. 33 di I.D. del 25.02.2020 di approvazione del “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2020-2021-2022 – ANNO 2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA” e confermata, di conseguenza, la necessità di procedere ad assumere in servizio le suddette risorse a tempo determinato da assegnare al Servizio “Servizi Sociali” per sopperire ai fabbisogni di personale più sopra evidenziati;

Preso atto:

- che le risorse economiche necessarie alle assunzioni a tempo determinato richieste risultano presenti nei capitoli del Bilancio pluriennale 2020-2022 – esercizio 2020 nel corrispondente capitolo di spesa per personale a tempo determinato dei Servizi Sociali;
- che la spesa necessaria per tali assunzioni risulta compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 (come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);

Preso atto, inoltre, di quanto disposto dall'art. 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017 che testualmente recita:

“Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato:

- dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 75/2017:

*“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma **soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale** e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati **nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81**, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato...”;*

e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Considerato, inoltre, che in relazione al dettato normativo di cui all'art. 34, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di verificare l'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi - poiché nel caso oggetto del presente provvedimento si tratta di assunzioni a tempo determinato di durata inferiore ai 12 mesi, nonché in ragione della necessità di garantire comunque continuità al Servizio interessato - non ricorrono gli obblighi di cui alle predette novelle normative;

Visto inoltre quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 cd. “Job act” (abrogativo del Decreto Legislativo n. 368/2001, ma che conferma in via sostanziale la precedente normativa abrogata), in particolare agli artt. 19, 21 e 23 in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di apposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato e considerato che è consentito prorogare il contratto a tempo determinato per un massimo di 5 volte nell'arco dei trentasei mesi;

Preso atto altresì dell'art. 23 del sopracitato D.Lgs. n. 81/2015 relativamente al numero complessivo di contratti a tempo determinato che testualmente recita:

- “1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.*
- 2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:*
 - a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;*
 - b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;*
 - c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;*
 - d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;*
 - e) **per sostituzione di lavoratori assenti**;*

f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.
... omissis..."

Preso atto tuttavia:

- che il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 triennio 2016-2018, ha confermato all'art. 50 "*Contratto a tempo determinato*" il tetto annuale del 20% di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 81/2015, ma ha ampliato, al comma 4), la casistica dei contratti a tempo determinato **esenti da limitazioni quantitative**, oltre quelle già individuate dal D.Lgs. 81/2015 ed in particolare come segue:
 - a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
 - b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
 - c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
 - d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;
 - e) **stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali**;
 - f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
 - g) realizzazione dei eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
 - h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione;

e che pertanto le assunzioni in oggetto - trattandosi di unità con profilo di "Funzionario Reti Sociali" – Specializzazione Servizi Sociali, riferibili alla categoria delle Assistenti Sociali - non rientrano nel limite percentuale massimo di contratti stipulabili a tempo determinato e, conseguentemente, risultano escluse dal computo, ai sensi del citato art. 23, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 81/2015 e dall'art. 50 co.4 del vigente CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali del 21/5/2018;

Visto altresì, con riferimento al limite massimo dei 36 mesi di assunzione a tempo determinato di cui all' ex art. 1 del Decreto legislativo n. 368/2001, ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19 commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009 nel quale si indica che "*Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento*";

Visto anche il Parere UORCC.PA del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 37562 del 19.09.2012 nel quale si indica che "*..il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'Amministrazione **consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione dei contratti.***";

Considerato:

- che il Comune di Reggio Emilia dispone di specifica graduatoria scaturita dal Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019 e tuttora in corso di validità;
- che nella suddetta graduatoria sono presenti candidati idonei non ancora assunti a tempo indeterminato o determinato presso il Comune di Reggio Emilia;

Ricordato quanto da ultimo disposto, in merito all'utilizzo delle graduatorie concorsuali pubbliche, dalla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020), pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30.12.2019, che ha introdotto numerose novità in materia ed in particolare:

- **ha abrogato**, attraverso l'articolo 1, comma 148, i commi da 361 e 362-ter e il comma 365 dell'art. 1 Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), che prevedevano che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale banditi dal 01.01.2019 potessero essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso e, pertanto, solo per l'assunzione dei vincitori (con ciò rimanendo aperta la sola possibilità di utilizzo, per ulteriori assunzioni, delle graduatorie concorsuali pubbliche indette prima di tale data);
- **ha ridefinito** completamente, attraverso l'articolo 1, comma 147, la validità delle graduatorie dei concorsi indetti dalle PP.AA. di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e, pertanto,

dal 01.01.2020 la nuova regolamentazione delle graduatorie dei concorsi indetti dal 2011 al 2019 risulta essere la seguente:

- alla lettera a): le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30.03.2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e previo superamento, da parte dei suddetti soggetti, di un apposito esame/colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
- alla lettera b): le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30.09.2020;
- alla lettera c): le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione;
- **ha modificato**, attraverso l'articolo 1, comma 149, l'articolo 35, comma 5-ter del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., stabilendo che le graduatorie, a decorrere 01.01.2020, abbiano una validità ordinaria di due anni e non più di tre, decorrenti dalla data della loro approvazione;

Valutato, alla luce di quanto sopra, che **la graduatoria di che trattasi**, tuttora vigente, da utilizzare per le presenti assunzioni a tempo determinato, **derivando dal Concorso Pubblico** per "Funzionario Reti Sociali" - Specializzazione Servizi Sociali Cat. D, **indetto nel corso del 2018**, ovvero in data antecedente al 01.01.2019, **è pertanto pienamente utilizzabile per la finalità di cui al presente atto**, nel rispetto della vigente normativa in materia;

Ritenuto pertanto - alla luce delle esigenze più sopra manifestate dalla Dirigente del Servizio "Servizi Sociali" - a garanzia del corretto e puntuale funzionamento delle attività del servizio - di dover procedere a proporre l'assunzione in servizio a tempo determinato di n. 4 unità a tempo determinato con profilo di "Funzionario Reti Sociali" - Specializzazione Servizi Sociali (cat. D), mediante utilizzo dell'anzidetta graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019, tutt'ora in corso di validità, partendo dal primo candidato non ancora assunto a tempo indeterminato o determinato presso il Comune di Reggio Emilia;

Preso atto:

- della Direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto "*indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", nella quale è dato leggere, al punto "7 – Ulteriori misure di prevenzione e informazione": "*Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico...omissis...sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale)...omissis...*"
- della Direttiva 3/2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione avente ad oggetto "*Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemologica da parte delle pubbliche amministrazioni*", la quale al punto "4 – Le misure organizzative di prevenzione e protezione dell'art. 87 del d.l. 18/2020 (legge 27/2020) in materia di prestazione lavorativa nella fase due", nella quale si precisa ulteriormente la necessità che le pubbliche amministrazioni continuino ad adottare ed identificare misure organizzative e di prevenzione volte a garantire la tutela della salute dei lavoratori e ad evitare il rischio di aggregazione della popolazione;

Valutato conseguentemente che, alla luce di quanto sopra, non è stato possibile procedere, come di consueto, alla convocazione presso i nostri uffici di un idoneo numero di candidati per la formulazione delle proposte di assunzione, ma è stata adottata una differente modalità interpellando i candidati attraverso:

- una comunicazione tramite posta elettronica, nella quale veniva palesata l'intenzione della Amministrazione di procedere a 4 assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e sostitutive;
- una successiva comunicazione telefonica a ciascun candidato, in stretto ordine di graduatoria, volta a descrivere la natura e la durata delle proposte assuntive al fine di consentire a ciascuno di operare le valutazioni personali e professionali del caso;
- la successiva formalizzazione, tramite posta elettronica, nel medesimo stretto ordine di graduatoria, dell'accettazione o della rinuncia dei singoli candidati alle proposte formulate;

Considerato:

- che sono stati, pertanto, interpellati con le suddette modalità, ad esclusione dei soli già assunti a tempo determinato o indeterminato dal Comune di Reggio Emilia, i candidati classificatisi utilmente dal 9° al 13° posto, al 15° posto, dal 18° al 27° posto dal 29° al 35° posto, dal 37° al 39° posto, dal 41° al 45° posto, dal 47° al 60° posto e al 62° posto della succitata graduatoria, di seguito meglio specificati con le iniziali del nome e del cognome:

POS. IN GRAD.	INIZIALI NOME E COGNOME
9°	A.M.
10°	A.F.
11°	C.J.
12°	D.S.I.
13°	M.R.
15°	G.E.
18°	P.M.
19°	D.G.
20°	G.M.
21°	M.C.
22°	L.M.
23°	M.G.
24°	S.F.
25°	I.S.
26°	G.E.
27°	D.V.M.
29°	G.A.
30°	H.S.
31°	M.S.
32°	N.M.
33°	B.G.
34°	P.L.
35°	M.F.
37°	S.C.
38°	D.D.R.
39°	P.S.
41°	R.A.
42°	C.C.
43°	R.L.
44°	R.T.
45°	S.E.
47°	A.C.
48°	M.S.
49°	C.M.C.
50°	T.B.

51°	B.C.
52°	R.F.
53°	C.M.
54°	B.A.
55°	C.I.
56°	A.L.
57°	N.A.L.
58°	M.A.
59°	T.V.
60°	C.F.
62°	M.F.

- che tutti i sopraelencati candidati presentano le condizioni di assumibilità già previste dal citato Decreto Legislativo n. 368/2001 ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19, commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo n. 81/2015 (rispetto al complessivo contatore massimo di 36 mesi di assunzione per procedura concorsuale);
- che la formulazione delle proposte di assunzione si è conclusa con le seguenti risultanze:

POS. IN GRAD.	INIZIALI NOME E COGNOME	ACCETTA/RINUNCIA
9°	A.M.	RINUNCIA P.G. N. 86312 DEL 20.05.2020
10°	A.F.	RINUNCIA P.G. N. 86313 DEL 20.05.2020
11°	C.J.	RINUNCIA P.G. N. 86315 DEL 20.05.2020
12°	D.S.I.	RINUNCIA P.G. N. 86317 DEL 20.05.2020
13°	M.R.	ACCETTA PROPOSTA ASSUNTIVA PER ESIGENZE STRAORDINARIE
15°	G.E.	RINUNCIA P.G. N. 86318 DEL 20.05.2020
18°	P.M.	RINUNCIA P.G. N. 86319 DEL 20.05.2020
19°	D.G.	RINUNCIA P.G. N. 86321 DEL 20.05.2020
20°	G.M.	RINUNCIA P.G. N. 86325 DEL 20.05.2020
21°	M.C.	RINUNCIA P.G. N. 86326 DEL 20.05.2020
22°	L.M.	RINUNCIA P.G. N. 88389 DEL 25.05.2020
23°	M.G.	RINUNCIA P.G. N. 86327 DEL 20.05.2020
24°	S.F.	ACCETTA PROPOSTA ASSUNTIVA PER ESIGENZA SOSTITUTIVA DI B.F.
25°	I.S.	RINUNCIA P.G. N. 88387 DEL 25.05.2020
26°	G.E.	RINUNCIA P.G. N. 86329 DEL 20.05.2020
27°	D.V.M.	RINUNCIA P.G. N. 86330 DEL 20.05.2020
29°	G.A.	RINUNCIA P.G. N. 88385 DEL 25.05.2020
30°	H.S.	RINUNCIA P.G. N. 86333 DEL 20.05.2020
31°	M.S.	RINUNCIA P.G. N. 86336 DEL 20.05.2020
32°	N.M.	RINUNCIA P.G. N. 88406 DEL 25.05.2020
33°	B.G.	RINUNCIA P.G. N. 88365 DEL 25.05.2020
34°	P.L.	RINUNCIA P.G. N. 86338 DEL 20.05.2020

35°	M.F.	RINUNCIA P.G. N. 86340 DEL 20.05.2020
37°	S.C.	RINUNCIA P.G. N. 86342 DEL 20.05.2020
38°	D.D.R.	RINUNCIA P.G. N. 86343 DEL 20.05.2020
39°	P.S.	RINUNCIA P.G. N. 88409 DEL 25.05.2020
41°	R.A.	RINUNCIA P.G. N. 86344 DEL 20.05.2020
42°	C.C.	RINUNCIA P.G. N. 88369 DEL 25.05.2020
43°	R.L.	RINUNCIA P.G. N. 86345 DEL 20.05.2020
44°	R.T.	RINUNCIA P.G. N. 86348 DEL 20.05.2020
45°	S.E.	RINUNCIA P.G. N. 84358 DEL 15.05.2020
47°	A.C.	RINUNCIA P.G. N. 86350 DEL 20.05.2020
48°	M.S.	RINUNCIA P.G. N. 88394 DEL 25.05.2020
49°	C.M.C.	RINUNCIA P.G. N. 88380 DEL 25.05.2020
50°	T.B.	RINUNCIA P.G. N. 88417 DEL 25.05.2020
51°	B.C.	RINUNCIA P.G. N. 88367 DEL 25.05.2020
52°	R.F.	RINUNCIA P.G. N. 88415 DEL 25.05.2020
53°	C.M.	RINUNCIA P.G. N. 88779 DEL 26.05.2020 E P.G. 90706 DEL 29.05.2020
54°	B.A.	RINUNCIA P.G. N. 86617 DEL 20.05.2020
55°	C.I.	RINUNCIA P.G. N. 88372 DEL 25.05.2020
56°	A.L.	RINUNCIA P.G. N. 88361 DEL 25.05.2020
57°	N.A.L.	RINUNCIA P.G. N. 86683 DEL 20.05.2020
58°	M.A.	RINUNCIA P.G. N. 88402 DEL 20.05.2020
59°	T.V.	RINUNCIA P.G. N. 88363 DEL 25.05.2020
60°	C.F.	RINUNCIA P.G. N. 88378 DEL 25.05.2020
62°	M.F.	RINUNCIA P.G. N. 88399 DEL 25.05.2020

Preso atto – alla luce delle risultanze sopra riportate – che è possibile soddisfare solo 2 delle quattro esigenze assuntive manifestate dalla Dirigente del Servizio “Servizi Sociali”, e segnatamente:

- l'esigenza sostitutiva, come sopra meglio descritta, a fronte dell'assenza di dipendente di ruolo in aspettativa sindacale a tempo indeterminato con diritto alla conservazione del posto (B.F.), dal primo momento utile e fino al 31 gennaio 2021;
- l'esigenza straordinaria per un periodo di 10 mesi salvo proroga, dal primo momento utile, in relazione alle nuove esigenze connesse alla fase di emergenza sanitaria dovuta a COVID-19 e sopra meglio declinata.

Valutato - ai fini del “contatore” individuale massimo di 36 mesi di assunzione per mansione e procedura selettiva, anche con riferimento alle attuali proposte assuntive - che la Dr.ssa M.R. (13^a classificata) e la Dr.ssa S.F. (24^a classificata) non sono mai state assunte dal Comune di Reggio Emilia dalla graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di “FUNZIONARIO RETI SOCIALI” - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019, e che pertanto le stesse hanno un “contatore” individuale pari a 0 e, di conseguenza, pienamente compatibile con le assunzioni proposte;

Considerato che per tutto quanto sopra esposto, si debba procedere all'assunzione in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno con profilo di “Funzionario Reti Sociali” – Specializzazione Servizi Sociali Cat. D1 mediante utilizzo della graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di “FUNZIONARIO RETI SOCIALI” - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019:

1. della **Dr.ssa M.R. (13^a classificata)** – dal **15.06.2020 al 15.04.2021**, salvo proroga, per le esigenze straordinarie più sopra riportate;
2. della **Dr.ssa S.F. (24^a classificata)** – dal **16.06.2020 al 31.01.2021**, salvo proroga o risoluzione anticipata del contratto per rientro del lavoratore con diritto alla conservazione del posto, per le esigenze sostitutive più sopra riportate (sostituzione del dipendente di ruolo B.F. assente dal servizio per aspettativa sindacale a tempo indeterminato);

Preso atto ancora del contenuto dell'art. 24 del D.Lgs. 81/2015 "*Diritti di precedenza*" che, in applicazione del dettato del nuovo art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. (come modificato da ultimo dall'art. 9 co. 1 lett.b)) **si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.** (personale reclutato mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento);

VISTI inoltre:

- il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 comma 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali – triennio 2016-2018;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'incarico attribuito alla Dott.ssa Battistina Giubbani dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2020 (P.G. n. 25249) della direzione *ad interim* del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" a decorrere dal 01.02.2020;

DETERMINA

1. di assumere in servizio a tempo determinato per tutte le motivazioni indicate in premessa - fatta salva l'acquisizione di idonea documentazione, previa sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in attuazione e secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui alla Deliberazione G.C. n. 33 di I.D. del 25.02.2020 di approvazione del "*PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2020-2021-2022 – ANNO 2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA*" – con il profilo di "Funzionario Reti Sociali" Specializzazione Servizi Sociali - cat. D1 - le sottoindicate unità lavorative con l'assegnazione e per il periodo a fianco delle stesse riportati, utilmente classificate nella graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e dagli artt. 35 e 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.:
- **Dr.ssa M.R. (13^a classificata)** – dal **15.06.2020 al 15.04.2021**, salvo proroga, per le esigenze straordinarie derivanti dalle nuove esigenze connesse alla fase di emergenza sanitaria dovuta a COVID – 19 e meglio descritta in narrativa, con assegnazione al Servizio "Servizi Sociali" - U.O.C. Polo Sociale Territoriale Ovest e attività in ambito anziani;
 - **Dr.ssa S.F. (24^a classificata)** – dal **16.06.2020 al 31.01.2021**, salvo proroga o risoluzione anticipata del contratto per rientro del lavoratore con diritto alla conservazione del posto, per le esigenze sostitutive meglio descritte in narrativa (sostituzione del dipendente di ruolo B.F. assente dal servizio per aspettativa sindacale a tempo indeterminato), con assegnazione al Servizio "Servizi Sociali" - U.O.C. Polo Sociale Territoriale Sud ed attività in ambito Dipendenze e Salute Mentale;

che presentano tutte le condizioni di assumibilità a tempo determinato previste dai Decreti Legislativi n. 165/2001, 368/2001, 81/2015 e ss.mm.ii., e presentano inoltre, sulla base delle autodichiarazioni rilasciate, i requisiti previsti per l'accesso al Pubblico Impiego con riferimento allo specifico profilo e alla categoria di appartenenza, che si provvederà a controllare d'ufficio, ai sensi e con le modalità previste dall'attuale vigente normativa in materia;

2. di attribuire alle sopraindicate dipendenti il trattamento economico mensile lordo proprio del personale inquadrato alla Cat. D;
3. di stabilire che le sopraccitate lavoratrici assunte a tempo determinato, vengono sottoposte ad un periodo di prova pari a 4 settimane - trattandosi di contratto di durata superiore ai 6 mesi – in applicazione, secondo le modalità e la disciplina prevista sia dal C.C.N.L. per il personale del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 - art. 51 co. 2, che dal “*Regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi*” del Comune di R.E. Sezione C – art. 2 co. 2, e che tale indicazione del periodo di prova verrà inserita nei contratti che verranno sottoscritti dalle sopraccitate candidate;
4. di imputare la complessiva spesa di € 50.962,86 come segue:

S.F. (esigenza sostitutiva)

quanto a € 17.887,19 al capitolo 30807 “Personale a tempo determinato Servizi Sociali” del Bilancio pluriennale 2020-2022, annuale 2020 – Centro di Costo 0145 - e precisamente:

art. 1 € 13.559,15 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102 – imp. 2020/114
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 3.660,60 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 – imp.2020/115
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 667,44 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104 – imp. 2020/116
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

quanto a € 4.506,35 al capitolo che nel **PEG 2021** sarà iscritto in sede corrispondente al capitolo 30807 “Personale a tempo determinato Servizi Sociali” del Bilancio pluriennale 2020-2022, annuale 2020 – Centro di Costo 0145 - e precisamente:

art. 1 € 3.415,34 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 922,13 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 168,88 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

M.R. (esigenza straordinaria)

quanto a € 17.980,76 al capitolo 30807 "Personale a tempo determinato Servizi Sociali" del Bilancio pluriennale 2020-2022, annuale 2020 – Centro di Costo 0145 - e precisamente:

art. 1 € 13.630,09 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102 – imp. 2020/114

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 3.679,75 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 – imp. 2020/115

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 670,92 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104 – imp. 2020/116

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

quanto a € 10.588,56 al capitolo che nel **PEG 2021** sarà iscritto in sede corrispondente al capitolo 30807 "Personale a tempo determinato Servizi Sociali" del Bilancio pluriennale 2020-2022, annuale 2020 – Centro di Costo 0145 - e precisamente:

art. 1 € 8.026,17 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 2.166,89 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07

- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 395,50 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104
 codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

5. di dare atto che le risorse economiche necessarie all'attuazione delle presenti assunzioni a tempo determinato risultano presenti nei capitoli del Bilancio pluriennale 2020-2022 – esercizio 2020 nel corrispondente capitolo di spesa per personale a tempo determinato dei Servizi Sociali;
6. di dare atto altresì che tali assunzioni a tempo determinato sono pienamente compatibili con quanto disposto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, e ss.mm.ii. (relativamente alla spesa del tempo determinato), poiché la disposizione di cui all'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014, modificativa del citato art. 9 comma 28, ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, quale il Comune di Reggio Emilia, contenendola solo complessivamente entro il tetto di spesa del tempo determinato 2009, tenuto oltretutto conto anche di quanto disposto dall'art. 1, comma 200, della Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017;
7. di dare altresì atto che trattandosi di personale assunto con profilo di "Funzionario Reti Sociali" – Specializzazione Servizi Sociali e pertanto riferibile alla categoria delle Assistenti Sociali, le assunzioni in oggetto non rientrano nel limite percentuale massimo di contratti stipulabili a tempo determinato e pertanto risultano escluse dal computo, ai sensi del citato art. 23, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 81/2015 e dall'art. 50 co.4 del vigente CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali del 21/5/2018;
8. di prendere atto inoltre, che il presente provvedimento risulta attualmente conforme a quanto previsto dall'art. 1 comma 557, bis, ter e quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. (come modificato da ultimo dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 e dall'art. 16 D.L. 113/2016, convertito con modificazioni in Legge n. 160 del 07/08/2016) in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale - rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 (triennio precedente l'entrata in vigore del D.L. 90/2014), nonché di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (ora abrogata).

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 (Dr.ssa Battistina Giubbani)